



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PETROCELLI, PAGLINI,
SANTANGELO, MORONESE e PUGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2016

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti la nomina del presidente dell’Istituto nazionale di statistica

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende modificare radicalmente il procedimento di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), attraverso il potenziamento dei suoi requisiti soggettivi.

Rispetto alla normativa vigente, ed in forza delle rilevantissimi funzioni assegnate all'ISTAT, sono introdotti nuovi requisiti volti ad abilitare un soggetto alla presidenza dell'Istituto, quali: la notoria indipendenza, l'elevata professionalità, la rilevante produzione scientifica, l'esperienza internazionale, nonché le comprovate competenze nazionali ed internazionali di coordinamento scientifico statistico, coerenti con i compiti dell'ISTAT, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Si dispone, altresì, che il presidente, non deve aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del li-

bro secondo del codice penale e non può essere scelto tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbia rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti la nomina. Inoltre non deve avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'ISTAT.

Appare, infatti, prioritario e fondamentale che il soggetto che detiene la legale rappresentanza e la guida di un importante istituto nazionale sia dotato di particolari requisiti, volti ad informare la sua attività ai criteri di correttezza, trasparenza ed efficienza: criteri operativi e funzionali imprescindibili in un ente della Repubblica, di diritto pubblico con ordinamento autonomo, di immensa rilevanza economico-sociale.

Per i motivi summenzionati, non può che auspicarsi, dunque, un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti la nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, di notoria indipendenza, di elevata professionalità, con rilevante produzione scientifica, con esperienza internazionale e con comprovate competenze nazionali ed internazionali di coordinamento scientifico statistico, coerenti con i compiti dell'ISTAT, di cui all'articolo 15. Il presidente non deve aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e non può essere scelto tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbia rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non deve avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'ISTAT»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.